

**HERA S.p.A.**

**Holding Energia Risorse Ambiente**

Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**Osservazioni del Gruppo Hera al**

**DCO 487/2019/R/GAS**

**“SMART METERING GAS PER L'UTENZA DIFFUSA: OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO, PERFORMANCE E REGOLAZIONE TARIFFARIA”**

In merito alla richiesta di anticipare argomentazioni sugli spunti di consultazione 14 e 15 **entro il 5 dicembre 2019**, rispetto al documento di Osservazioni sull'intero DCO, si riporta quanto di seguito esposto.

***Spunti per la consultazione***

***Interventi su criteri di riconoscimento costi con efficacia dal 2020***

**S14.** Osservazioni sulle ipotesi di attribuzione dei pesi per la determinazione dei riconoscimenti tariffari nel triennio 2020-2022.

**R14.** Risulta pienamente condivisibile l'ipotesi di aumentare il peso attribuito al costo effettivo (e di conseguenza di diminuire quello attribuito alla standard) nella valorizzazione in RAB degli *smart meter* mediante la metodologia del profit&loss sharing con efficacia dal 2020.

Come argomentato da Arera, attribuire al costo effettivo un peso pari al 70% (e al costo standard un conseguente 30%) risulta non penalizzante nel caso i gestori ritengano

opportuno acquistare *smart meter* con nuove tecnologie e quindi di più elevata qualità, ed allo stesso tempo risulta essere un disincentivo a possibili fenomeni di *cost padding*. Pertanto, in attesa di una più ampia revisione dei criteri di riconoscimento dei costi del servizio di misura in applicazione dal 2023, sui cui principi di base contenuti nel DCO ci riserviamo di inviare commenti e osservazioni puntuali, ci dichiariamo favorevoli alla proposta.

**S15.** *Osservazioni rispetto alle ipotesi di valorizzazione dei misuratori installati successivamente a verifiche metrologiche condotte in laboratorio.*

**R15.** Si apprezza l'interesse mostrato dall'Autorità sulla tematica peraltro presentata nell'incontro tecnico di approfondimento del 31 luglio scorso relativa alle modalità di valorizzazione ai fini regolatori (e conseguente riconoscimento tariffario) dei misuratori installati successivamente a verifiche metrologiche condotte in laboratorio.

Si condivide il principio di “invarianza della RAB” rappresentato nel DCO, in base al quale, in caso di rimozione di un misuratore per l'esecuzione della verifica metrologica e sua successiva re-installazione, l'effetto sulla RAB dovrà essere dato soltanto da uno spostamento di valore da una località all'altra, lasciando invariata la RAB a livello di gestore.

Si concorda inoltre nella creazione di una nuova classe cespitale denominata "misuratore reistallati".

Al fine di agevolare i gestori, si suggerisce di richiedere la rendicontazione dei soli dati fisici inerenti i misuratori soggetti a verifiche metrologiche, con il dettaglio della località, della tipologia del misuratore e del calibro, dell'anno di posa, di rimozione e di re-installazione. Tale modalità rendicontativa potrebbe evitare potenziali errori da parte dei gestori, che dovrebbero in caso contrario procedere ad elaborazioni massive atte a simulare per ciascun contatore dismesso l'effettivo valore riconosciuto in RAB.

A parere della scrivente i dati fisici sopra elencati potrebbero infatti essere sufficienti ad Arera per stimare puntualmente:

- il valore con cui il misuratore è entrato in RAB (dividendo il valore rendicontato nell'anno di posa, nella località in esame in corrispondenza del calibro

interessato) ed applicare il relativo profit&loss sharing (con costi standard e percentuali applicate nell'anno di posa);

- il valore netto al momento della dismissione,
- il valore residuo da riconoscere ai gestori al momento della re-installazione nella nuova località (coincidente con il valore del punto precedente).

A fronte della fornitura di tali dati da parte dei gestori, vi è quindi la possibilità di valutare puntualmente gli anni residui. In tal modo, verrebbe meno la necessità di utilizzare un ammortamento in 10 anni a decorrere dalla re-installazione, che peraltro potrebbe generare casistiche di misuratori che impiegano quasi  $(16+10=)$  26 anni per essere completamente ammortizzati.

Va altresì osservato che dal punto di vista tecnico la verifica metrologica periodica non è di per sé garanzia che il contatore possa continuare a funzionare per altri 10 anni. La vita utile media dello stesso rimane infatti di 15 anni. La verifica attesta solo la correttezza della misura fino alla successiva verifica periodica ai fini degli adempimenti di tipo legale, senza nessun effetto sulle altre fenomenologie di invecchiamento della macchina.

In aggiunta a ciò, si ritiene di prendere in dovuta considerazione i casi in cui la dismissione (ossia la rimozione) e la successiva re-installazione non avvengano nel medesimo anno solare (è il caso per esempio di rimozioni che avvengono a fine di un anno solare e di successive re-installazioni che avvengono nell'anno solare successivo). In tali casi il metodo in via di definizione si ritiene debba prevedere gli opportuni accorgimenti per evitare il rischio di perdita delle quote ammortamento corrispondenti al tempo di permanenza in magazzino.

Si ritiene opportuno, inoltre, prevedere che il metodo di gestione tariffaria dei misuratori sottoposti a verifiche e reinstallati che sarà adottato a seguito della consultazione, sia applicabile anche a tutti i misuratori dismessi per cause diverse dal guasto/rottura ecc. e che possono essere ancora utilizzati presso altri PDR.